

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

XIV LEGISLATURA

---

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
MAFIOSA O SIMILARE**

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**DELLA 9<sup>a</sup> SEDUTA**

**MARTEDÌ 5 MARZO 2002**

---

**Presidenza del Presidente Roberto CENTARO**

---

**INDICE****Comunicazioni del Presidente**

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore . . . . .	Pag. 3
CRISTALDI (AN), deputato . . . . .	3

**Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna**

PRESIDENTE:		VIGNA, procuratore nazionale antimafia .Pag. 4, 7,
CENTARO (FI), senatore . . . . .	Pag. 4, 7, 21 e passim	17 e passim
BOBBIO LUIGI (AN), senatore . . . . .	28	
BRUTTI (DS-U), senatore . . . . .	27	
LUMIA (DS-U), deputato . . . . .	17	
MANCUSO (FI), deputato . . . . .	19	
VIZZINI (FI), senatore . . . . .	23, 29	

*I lavori hanno inizio alle ore 10,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 26 febbraio ha conferito – ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva e dell'articolo 25 del Regolamento interno – un incarico di consulenza al maggiore dei Carabinieri Roberto Zuliani, che garantirà il collegamento fra il Comando generale dell'Arma e la Commissione.

Nella stessa riunione l'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato che la Commissione effettui un sopralluogo a Reggio Calabria nei giorni 12, 13 e 14 marzo. Successivamente, presumibilmente nei giorni 19 e 20 marzo, la Commissione si recherà anche in Sicilia, a Palermo.

Con riferimento al programma dei lavori della Commissione, l'Ufficio di Presidenza ha accolto la richiesta della Commissione regionale antimafia siciliana di un incontro e ha stabilito che lo stesso potrà essere effettuato in occasione del prossimo sopralluogo in Sicilia. Ha, altresì, stabilito l'utilità di un raccordo con le commissioni o gli osservatori analoghi delle Regioni che li hanno istituiti, sia mediante incontri in occasione di sopralluoghi che altro momento di raccordo.

Comunico infine che sono giunti documenti, il cui elenco è in distribuzione, e che sono acquisiti agli atti della Commissione.

CRISTALDI (AN). Signor Presidente, vorrei sapere se la Commissione, in occasione della visita prevista in Sicilia, intende incontrarsi anche con i rappresentanti dell'Osservatorio della criminalità organizzata di Siracusa. È un organismo istituito grazie ad una legge regionale siciliana che fa riferimento all'ISSC, presieduto dal professor Bassiuni, oggetto di un mio precedente intervento.

Se non previsto, chiederei di poter ampliare il programma della missione al fine di prevedere un incontro con i rappresentanti di detto Osservatorio.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, accolgo la sua richiesta e modificherò di conseguenza il programma della visita in Sicilia.

Per quanto riguarda le missioni, vorrei pregare i componenti della Commissione di dare conferma della loro partecipazione ai sopralluoghi a Reggio Calabria e a Palermo, entro la giornata di giovedì 7 marzo, in modo che la segreteria possa avere il tempo di organizzare la trasferta e le diverse visite conoscendo il numero esatto dei partecipanti.

**Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna**

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna, per aver accolto la richiesta della Commissione.

Inizieremo i nostri lavori ascoltando una sua relazione, con la quale egli tratterà un quadro complessivo della situazione, fornendo anche specifiche indicazioni su alcuni argomenti indicati nel corso dell'Ufficio di Presidenza e del dibattito svolto in Commissione.

Prego poi il Procuratore nazionale antimafia di sottoporsi successivamente alle domande dei Commissari. Poiché l'audizione, per ragioni di orario legate alla riunione dell'Ufficio di Presidenza e per impegni del Procuratore nazionale antimafia, non potrà esaurirsi nella seduta odierna ma dovrà proseguire nella prossima seduta antimeridiana del 12 marzo, vorrei pregare i componenti della Commissione che volessero rivolgere domande al dottor Vigna di farcele pervenire affinché glielie possa sottoporre. In questo modo egli potrà rispondere anche sulla base di dati di fatto che potrà acquisire nel corso di questa settimana e conferire quindi maggiore esaustività alle sue risposte.

Ciò posto, nella seduta odierna, una volta terminata la relazione del dottor Vigna, potremo proseguire con alcune domande dei colleghi, alle quali egli potrà riservarsi di rispondere successivamente, in assenza di dati su cui basare le proprie risposte. Ulteriori domande dei Commissari potranno essere formulate per iscritto affinché possano essere trasmesse al dottor Vigna.

A questo punto, prego il dottor Vigna di svolgere la sua relazione.

VIGNA. Signor Presidente, sono io che devo ringraziarla, insieme ai signori senatori e deputati, per questa convocazione che mi dà modo di esprimere le mie valutazioni sui fenomeni criminali in ordine ai quali esercita le proprie funzioni la Direzione nazionale antimafia.

Un discorso più globale potrà probabilmente farsi al termine, quando avrò esposto le mie valutazioni e alcuni dati di fatto su alcune delle questioni che mi sono state cortesemente segnalate dal Presidente.

Vorrei cominciare da una questione che, pur non essendo la prima nell'ordine delle priorità, consente di «rompere il ghiaccio». Mi riferisco alla questione relativa ai latitanti, che forma oggetto di una specifica indicazione. Secondo gli ultimi dati, i latitanti di maggior rilievo e di maggiore pericolosità della criminalità italiana sono 310, così suddivisi: 88 della criminalità organizzata siciliana; 97 della criminalità organizzata calabrese; 100 della criminalità organizzata campana; 15 della criminalità organizzata pugliese e 10 di quella sarda. Vi sono poi altri 10 soggetti che non fanno parte specificamente di gruppi criminali organizzati.

I 100 soggetti più pericolosi, cioè quelli di maggior rilievo tra questi 310, sono distribuiti, secondo le indicazioni di cui dispongo, nel seguente modo: 33 fanno parte della criminalità organizzata siciliana; 27 fanno parte di quella calabrese; 20 di quella campana; 10 di quella pugliese e

10 di quella sarda. Di questi 100 soggetti, 20 sono inseriti nel cosiddetto programma speciale di ricerca del Ministero dell'interno, che contiene anche l'individuazione dell'organo di polizia che ha lo specifico obiettivo della cattura di determinati latitanti. In un paio di casi questi obiettivi sono affidati congiuntamente alla Polizia e ai Carabinieri, come nel caso di Provenzano e di Cubeddu, che è un latitante sardo che da ultimo si è reso protagonista - non voglio dire responsabile, in quanto non mi risulta pronunciata una sentenza definitiva - nelle indagini su un sequestro di persona, quello del signor Soffiantini, rapito nei pressi di Brescia.

La Direzione nazionale antimafia non ha uno specifico compito nella ricerca dei latitanti. Proprio recentemente, tuttavia, riflettendo su alcune esperienze che derivavano dall'aver seguito alcuni casi, ho scritto ai procuratori distrettuali della Repubblica una nota, nella quale ho esposto quelle che ho chiamato mie riflessioni su questo tema, rimettendo alla valutazione dei procuratori distrettuali l'opportunità di adottare iniziative. Queste riflessioni derivavano - così ho scritto ai procuratori distrettuali - da esperienze praticate da taluna delle procure distrettuali. Il primo rilievo è il seguente. Nelle attività dirette alla cattura dei latitanti, specie se di spiccata pericolosità, si verificano talvolta interferenze fra le attività delle varie forze di polizia impegnate nella localizzazione e ricerca del soggetto. Queste interferenze, a volte, possono prodursi anche a seguito di attività che la polizia giudiziaria svolge in base a propri poteri di iniziativa. Si pensi, per esemplificare, ad una perquisizione eseguita in base all'articolo 41 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in un luogo dove vi sia una intercettazione ambientale, perché si pensa di captare notizie utili alla cattura di un latitante. Ovviamente, se lì viene eseguita una perquisizione, si allarmano le persone che dovrebbero, auspicabilmente, fornire indicazioni. La mia riflessione è relativa ad un sistema articolato nel modo seguente. Innanzi tutto, l'assegnazione dell'affare - chiamiamolo così - relativo alla cattura di un determinato latitante ad un singolo magistrato. In tal modo, egli può essere un punto di riferimento e di raccolta di tutte le notizie utili al conseguimento dello scopo, nonché di impulso alle attività delle varie Forze di polizia impegnate nella ricerca del soggetto (collegare, quindi, dove possibile, un latitante ad un singolo pubblico ministero). Dove più le Forze di polizia sono impegnate, sembra conveniente - sono mie riflessioni, lo ripeto, di cui poi le procure distrettuali faranno l'uso ritenuto più opportuno - assegnare a ciascuna di esse un determinato settore di ricerca, per evitare dispersione di energie investigative e sovrapposizione di interventi. Ritengo che si debba privilegiare, nell'ambito delle intercettazioni telefoniche, il ricorso a quelle investigative e non a quelle previste dall'articolo 295 del codice di procedura per la ricerca del latitante. Infatti, quando viene fatta una intercettazione, salvo che si tratti di un prossimo congiunto, la si esegue nei confronti di colui che è sospettabile di un favoreggiamento personale o di una procurata inosservanza di pena, aggravati dall'articolo 7 in tema di mafia, se si tratta di un mafioso. Inoltre, l'intercettazione investigativa - iscrivendo, quindi, un procedimento nei confronti della persona intercettata - dà la

possibilità, in primo luogo, di acquisire elementi utili anche per autonome investigazioni. In altre parole, l'intercettazione del telefono di una persona nella speranza di prendere un latitante, potrebbe fornire elementi che aprono un settore di indagine a sé. È invece discusso in giurisprudenza se le intercettazioni eseguite per la ricerca di un latitante possano poi avere una utilizzazione investigativa. Ma c'è di più. Quando si fanno intercettazioni investigative, l'attività ricade sotto la direzione delle indagini del pubblico ministero, perché è un'attività investigativa della quale bisognerà poi compilare in maniera completa i verbali di intercettazione. Questo consente al pubblico ministero – poiché assume l'indagine sotto la sua direzione – di impartire disposizioni per evitare interferenze e sovrapposizioni di azioni. Infatti, l'articolo 12 della legge n. 203 del 1991 stabilisce che il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo ed operativo fra i diversi organi di polizia giudiziaria. Si era partiti dal fatto che in certi casi (alcuni venuti all'attenzione dell'opinione pubblica) si erano verificate possibili interferenze. Per evitare che attività svolte ad iniziativa della polizia giudiziaria possano, come esemplificavo, produrre effetti negativi su altre azioni in corso (la perquisizione, ad esempio, in base all'articolo 41, eseguita dove è stata disposta una intercettazione ambientale), sembrerebbe opportuno che le Forze di polizia preavvertissero, anche telefonicamente, quando sanno chi è il magistrato collegato alla ricerca di quel dato soggetto, dell'attività che vanno a svolgere. Può avvenire che, pur essendo stati ripartiti gli ambiti di ricerca (ad esempio, alcuni ricercano fra i farmacisti, altri fra gli albergatori: quelle che indico sono tutte esperienze pratiche) fra le varie Forze di polizia, si verifichino contiguità poiché ad un certo momento ci si trova sullo stesso terreno. Se le Forze di polizia non agivano già fra loro in coordinamento, pare opportuno che in questa ipotesi il magistrato impartisca le opportune disposizioni dirette, appunto, al loro coordinamento. Se la realizzazione di questo, come talora è accaduto – e dopo lo documenterò – non è possibile, il magistrato deve individuare l'organismo di polizia giudiziaria che deve operare. Per la realizzazione ottimale di questo sistema, appare indispensabile che anche ogni Forza di polizia, nell'ambito territoriale interessato dalle ricerche, individui anch'essa un centro di raccolta delle notizie che pervengono dagli organi periferici, così da costituire un unico canale di riferimento per il magistrato assegnatario dell'affare. Dopo di che – concludevo – la Direzione nazionale antimafia, una volta che si tratti di attività investigative, è disponibile, nei congrui casi, a svolgere le proprie funzioni di coordinamento e, nell'esercizio di quelle di impulso, ad effettuare ricerche ed analisi mediante l'elaborazione dei documenti inseriti nel sistema informatico, nella banca dati, che le procure distrettuali ritengano utili in vista della cattura dei latitanti per delitti di mafia. Spesso facciamo, su richiesta delle procure distrettuali, analisi mirate, non più generali. Se, ad esempio, si vuol sapere rispetto a tutti i processi e a tutti gli atti accumulati nella banca dati – cosa che ogni magistrato addetto alla DDA può fare anche da solo, anche se perderebbe tempo – chi abbia avuto rapporti anche molto pregressi con quel soggetto

latitante, si invia quel determinato *dossier*. Queste erano le idee. Perché facevo quel riferimento? Perché quando, in data 22 gennaio 1998, su richiesta delle direzioni distrettuali di Palermo e Caltanissetta, convocai una riunione – alla quale erano presenti anche l'attuale procuratore di Palermo, che allora operava presso la DNA, il procuratore aggiunto Lo Forte e il dottor Tinebra – delle varie Forze di polizia per un coordinamento che contribuisse alla cattura di un certo latitante – sono sicuro che avete capito a chi faccio riferimento – mi fu opposto da uno degli organismi di polizia, anche se gli altri erano d'accordo, che le attività congiunte di regola non conducono a risultati positivi. Il motivo è che si ravvisano difficoltà nell'attività operativa da svolgere in comune, tra soggetti con diversa formazione, diverse modalità di relazionare sull'attività prestata e, addirittura, con differenti turni di servizio. Questa la notizia, riportata nel verbale redatto allora, ed il coordinamento non ebbe seguito. Ecco il motivo per cui, traendo spunto da queste riflessioni, ho poi scritto questa nota alle procure distrettuali. So che in certi casi alcune procure seguono il principio che ho delineato. Pertanto, ho desiderato portare a conoscenza di tutti i colleghi l'esperienza che qualche procura ha maturato in proposito.

PRESIDENTE. Dottor Vigna, se ritiene che alcune notizie siano riservate e debbano rimanere tali procederemo alla segretezza della seduta.

VIGNA. La ringrazio, signor Presidente, sono a conoscenza di questa possibilità e vi farò ricorso se necessario.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, vorrei affrontare la questione sotto i seguenti profili. Voi sapete che la struttura della Direzione nazionale antimafia è suddivisa in dipartimenti e servizi. I dipartimenti prendono il nome dai vari tipi di criminalità, sono composti da magistrati che si occupano di studiare questi fenomeni e che si scambiano notizie tratte dalle loro missioni presso le varie procure distrettuali, mentre i servizi sono organismi di supporto al miglior funzionamento dei dipartimenti. Anche in quest'ultimo caso sono presenti magistrati. Vari sono i servizi: ricordo quello studi e documentazione, quello relativo alla cooperazione internazionale, alle operazioni finanziarie sospette – in cui la Direzione nazionale antimafia svolge uno specifico ruolo – e alle telecomunicazioni, di estremo rilievo per seguire l'evoluzione tecnologica in modo che quest'ultima non penalizzi le esigenze investigative (in questo ambito si svolgono continuamente riunioni con i gestori dei servizi telefonici fissi e mobili e con le Forze di polizia).

A questo proposito ho istituito anche un servizio misure di prevenzione patrimoniale. Per quale motivo? È una vecchia storia che credo il Presidente conosca. Pensavo che alla Direzione nazionale antimafia, come auspicato anche dalle Commissioni antimafia precedenti a questa, sarebbe stato attribuito il potere di proporre la misura di prevenzione patrimoniale. Tanto era vicino questo obiettivo che nell'inverno del 1997 la Commissione giustizia del Senato, presieduta allora dal senatore Zecchino,

dopo un'audizione mia e del procuratore di Roma, approvò in sede deliberante una norma che prevedeva che il Procuratore nazionale antimafia – preferisco sempre parlare dell'ufficio e non del soggetto che ne è a capo – potesse svolgere accertamenti patrimoniali, così come li possono svolgere il questore e il procuratore della Repubblica del luogo di dimora, e proporre al tribunale competente – il giudice naturale – la richiesta di misura di prevenzione patrimoniale. Su mio preciso *input* questo potere venne esteso anche ai procuratori distrettuali, perché non sempre il soggetto dimora nel comune in cui è presente il procuratore distrettuale. Dopo l'approvazione in sede deliberante venne proposto, alla Camera dei Deputati, un testo in cui il Procuratore nazionale avrebbe sì potuto fare la proposta delle misure anzidette, ma non svolgere gli accertamenti patrimoniali.

Era, ovviamente, una soluzione insoddisfacente. Non si capisce infatti come si possa da un lato avere la competenza per la proposta di certe misure e non poter svolgere gli accertamenti patrimoniali del caso. Noi ritenevamo che questa attribuzione di competenza fosse particolarmente indovinata perché l'organismo che dirigo non solo ha una visione su tutto il territorio nazionale ma, come sa chi vi ha lavorato, ha instaurato rapporti proficui con le autorità centrali di Paesi stranieri per scambio di informazioni. È bene ricordare che spesso i patrimoni vanno anche all'estero.

Ovviamente anche se mi rendo conto di tutto, di questo non riesco a spiegarmi il motivo. La DNA può avanzare proposte di misure di prevenzione personale e dunque di sorveglianza speciale, una delle operazioni più innocue che si possano immaginare e che anzi, se staccata da quella patrimoniale, mette sull'avvertenza il soggetto che cercherà, se possiede dei beni in Italia, di farli sparire. Siccome sono in ogni caso in grado di confrontarmi con le opinioni altrui, anche se non ne comprendo le ragioni – che tra l'altro spesso non mi vengono spiegate – rilevo che io posso applicare un magistrato della DNA a svolgere indagini di una procura distrettuale. Egli opera come sostituto di quella procura e, anzi, sulla base di una delibera del Consiglio superiore della magistratura, quel fascicolo deve essere coassegnato anche ad un magistrato di quella Procura. Sarebbe veramente cosa stravolgente se il potere di applicazione della DNA venisse esteso ai procedimenti relativi alle misure patrimoniali? Penserei di no. Questo sempre nell'ottica in cui i miei colleghi ed io abbiamo visto questo organismo (la DNA), che non ha mai avvocato un procedimento da quando è sorto, alla fine del 1991, ad oggi. Nelle riunioni di coordinamento si è sempre giunti a soluzioni concordate tra i procuratori della Repubblica, se non altro perché ho fatto il procuratore distrettuale e so quanto avrei scalpitato se qualcuno mi avesse avvocato un procedimento; ma effettivamente non c'è ne stato bisogno. I magistrati sono molto più ragionevoli di quanto qualcuno possa pensare; quindi si è proceduto sempre sulla base di accordi. Naturalmente nei casi dovuti impartisco le direttive che ritengo opportune, senza entrare nel merito dell'indagine, bensì nel metodo.

Quest'idea, che sottopongo alla Commissione, non mi sembra stravagante.

Passando a considerazioni più concrete, istituito questo servizio, siccome siamo gente testarda, abbiamo creato una banca dati relativa a tutti i provvedimenti trasmessi dai distretti di Corte d'appello. A riprova di quel che dicevo, lo abbiamo fatto dal famoso inverno 1997.

Naturalmente questo foglio, che se volete posso consegnare così come la lettera di prima, non riporta dati che io possa definire attendibili, perché li chiedo tutti, ma immagazzino solo quelli che mi vengono inviati. In esso si distingue fra proposte e decreti, che poi dovrebbero essere ulteriormente analizzati per verificare se sono definitivi oppure no. Non avendo potere in questa materia, non posso insistere più di tanto, perché mi rendo conto che i colleghi debbono lavorare, che le statistiche sono una bella cosa ma è più importante compiere le indagini e pertanto non posso pormi come diretto interlocutore. Come potete capire, si tratta di un rapporto di cortesia, di cui ringrazio i colleghi.

Per citare dei dati, però, Ancona dal 1997 al 2002 ne ha comunicato 1, Cagliari 2 anche se ci sono 24 decreti precedenti al 1997, Enna 6, Ferrara 1, Locri 84 e così via. Queste indicazioni dimostrano che anche con il sistema dell'applicazione si potrebbe dare una mano ai colleghi, sotto questo profilo.

Per venire a questioni più indicative, abbiamo dei dati del commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati, che sono stati distribuiti in occasione di un convegno. Come sapete, c'è prima il sequestro, poi la confisca, la destinazione e poi ancora l'assegnazione e la consegna. Questi dati riportano che ad Agrigento sono stati confiscati 59 immobili, 18 destinati e 15 consegnati; a Bari, 63 immobili confiscati, 36 destinati e solo 22 consegnati; a Brindisi, 78 confiscati, solo 14 destinati e solo 11 consegnati; a Caserta, 176 confiscati, 78 destinati e 37 consegnati; a Catanzaro, 141 confiscati, 3 consegnati; a Cosenza, confiscati 87, 8 consegnati; a Milano, 65 confiscati, 6 consegnati; a Napoli, 328 confiscati, 57 destinati, 22 consegnati; a Palermo, 1.134 confiscati, 298 destinati, 136 consegnati; a Reggio Calabria, 325 confiscati, 150 consegnati; a Roma, 135 confiscati, 3 consegnati.

Sono stato confortato anche in un recente convegno a Taranto, dove è emerso come sia vero che sono lunghi i tempi del procedimento di prevenzione, soprattutto fra il sequestro, la misura cautelare, e la confisca, ma in realtà sono molto più lunghi i tempi che trascorrono dalla confisca definitiva alla effettiva destinazione e consegna, infatti la destinazione può riguardare lo Stato o il comune e poi il bene deve essere consegnato se non viene tenuto da tali Enti. Questo non dico mi faccia piacere come magistrato, ma dimostra che i tempi lunghi non riguardano solo la giustizia.

Quali sono i problemi relativi all'acquisizione delle ricchezze illecite? Come voi capite, il primo riguarda l'acquisizione dei dati e delle informazioni per stabilire a chi appartiene un patrimonio avendo riguardo anche all'appartenenza di fatto, al *dominus* del bene. Qui rinveniamo quelle che gli economisti definiscono asimmetrie informative, che bisogna

eliminare. Innanzitutto – il Presidente lo sa perché ne ho fatto oggetto di un intervento «focoso» in un convegno – analizziamo la segnalazione delle operazioni finanziarie sospette.

Al riguardo, desidero aprire una parentesi. Stiamo portando avanti un grosso lavoro di sensibilizzazione che spesso non appare; ad esempio, domani sarò a Catanzaro dove il Prefetto – sia pure su indicazione del mio collega che cura i rapporti con il distretto di quella città – ha convocato una riunione a cui è prevista la partecipazione di tutti i prefetti del distretto di Catanzaro e dei procuratori. Per quanto mi riguarda, ho pregato di intervenire alla suddetta riunione anche i rappresentanti della Banca d'Italia, dell'ABI, dell'Ufficio italiano cambi, oltre ai magistrati della Direzione nazionale antimafia, al fine di attuare un'opera di sensibilizzazione in materia di segnalazioni delle operazioni sospette.

La riunione di domani segue ad un'altra svolta in passato che ha visto la partecipazione di tutte le banche del distretto di Catanzaro (per altro alla riunione di domani ho pregato di intervenire anche il rappresentante dell'Ente Poste). Infatti, la Calabria è una regione nella quale le segnalazioni sono scarsissime e ancora più scarse sono quelle che presentano indici di criminalità organizzata, che poi pervengono anche alla Direzione nazionale antimafia dopo l'attività svolta in questo caso dalla direzione investigativa antimafia. Ebbene, faccio presente che a fronte di questa scarsità di segnalazioni vi sono nelle banche e presso l'Ente Poste accumuli di capitali che, vi assicuro, sono veramente impressionanti.

Nel corso della prima riunione, cui ho fatto riferimento, i rappresentanti degli istituti bancari hanno addotto come giustificazione le solite questioni, ad esempio hanno accennato alla possibilità di intimidazioni. Tuttavia, è noto che la legge del 1997 ha creato una specie di scudo protettivo nei confronti di chi effettua la segnalazione. Per esempio, solo il magistrato può con una richiesta – attraverso uno specifico decreto motivato – richiedere, quando è necessaria per l'accertamento del reato, l'indicazione del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Al riguardo i miei sospetti sono diversi, ma domani avrò modo di approfondirli. Torno comunque a ribadire che sono scarsissime le segnalazioni relative alla criminalità organizzata, che abbiamo avuto nel giro di due anni, direi che si contano sulle dita delle mani.

Pertanto, abbiamo deciso di condurre anche questa attività di sensibilizzazione che si intende intraprendere anche in altre zone. A proposito delle segnalazioni di operazioni sospette, in ogni caso, credo che più dei miei suggerimenti, saranno utili gli *input* dei commissari.

Nel 1999 con il decreto legislativo n. 374 è stata ampliata la base informativa, giacché non solo le banche, ma anche i mediatori, gli agenti immobiliari, chi si occupa di aste e tutta un'altra categoria di soggetti, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni, anche perché sono proprio questi i settori dove si può nascondere l'azione di riciclaggio.

Faccio presente che al riguardo non esistono i regolamenti dei quali si è in attesa dal 25 settembre del '99 proprio per rendere possibile il funzionamento di tale estensione. Francamente non è possibile che questo ac-

cada, anche perché siamo in difetto rispetto alle sollecitazioni del Parlamento europeo che ha, appunto, indicato queste categorie di soggetti come quelle obbligate ad effettuare le segnalazioni e che addirittura prospetta la possibilità che a questo obbligo siano tenuti anche i notai e gli avvocati d'affari, ovviamente tutelando il segreto difensivo; mi riferisco a quegli avvocati che fanno intermediazione, anche perché il GAFI, sia pure per quanto riguarda realtà diverse dall'Italia, ha individuato casi in cui questi professionisti svolgevano attività di riciclatori.

Vi è poi la questione dell'anagrafe conti e depositi prevista dalla legge n. 413 del 1991; attraverso di essa, ad esempio, sarebbe possibile conoscere il conto del dottor Vigna, senza dover quindi notificare provvedimenti a tutti gli istituti bancari d'Italia. Basterebbe procedere ad una verifica attraverso il nome dell'intestatario del conto corrente bancario e chiedendo alla relativa banca le schede a lui collegate.

L'anagrafe conti e depositi, come ho già detto, è prevista dalla legge del 1991, nel 2000 è stata emanata la legge, ma allo stato, essa non è ancora operativa perché mancano i regolamenti attuativi. Devo dire che rispetto a situazioni di questo genere talvolta ci si sente un po' scoraggiati.

Vorrei ora sottolineare un aspetto molto interessante. Nei rapporti che abbiamo con le autorità straniere cerchiamo di interconnettere un flusso informativo anche per quanto riguarda le operazioni sospette di gravi delitti pervenute a quelle autorità, operazioni effettuate da cittadini italiani; infatti, nell'ambito dell'Unione europea, in base alla legge finanziaria del 2000, l'Ufficio italiano cambi rappresenta il punto di raccolta delle notizie che vengono dagli altri 14 Paesi, ma al di fuori questo non accade. Faccio infatti presente che ora che anche la Svizzera è entrata nell'ONU si è raggiunto il numero di 190 Paesi. Quello che si intende ottenere è che quando a questi organismi pervenga una segnalazione di un'operazione sospetta da parte di un cittadino italiano questi siano tenuti ad informarci. E devo dire che da questo punto di vista qualcosa si sta ottenendo.

Era stata poi emanata un'ottima legge, mi riferisco alla legge Mancino del 1993, la quale obbligava ed obbliga i notai ed i segretari comunali a segnalare ai questori i trasferimenti immobiliari e degli esercizi commerciali, a partire dai caffè. Infatti, ognuno nelle nostre città vede sempre gente nuova e si accorge quando il caffè che gli è sempre stato servito da una persona, gli viene offerto da un'altra, oppure nota che dove c'era un determinato esercizio commerciale, è stato aperto un negozio lussuoso. Ricordo che nel corso di una seduta presieduta dal Presidente Del Turco, o anche in altre occasioni, quando invece era Presidente di questa Commissione l'onorevole Lumia, abbiamo riflettuto su questa possibilità di capire quello che c'è dietro queste situazioni.

La legge, come ho già detto, prevedeva che i questori fossero il centro di raccolta di queste informazioni. Faccio presente che la lettura di questo tipo di dati è già difficile a livello provinciale, tanto è vero che le operazioni sospette che prima dovevano essere segnalate ai questori, si è pensato di indirizzarle verso un unico organo centrale. Abbiamo insi-

stato molto affinché venisse informatizzato questo settore a livello locale; non tutte le questure però lo hanno fatto.

Pertanto, dopo aver scritto varie lettere ai capi della Polizia, l'8 gennaio 2002, ho inviato una lettera ai miei colleghi in cui facendo presente la vigenza degli articoli 7 e 8 della suddetta legge, nonostante le ripetute sollecitazioni di intervento da parte della DNA e degli aggiunti, facevo osservare che non è stato realizzato ancora un sistema informativo centralizzato di tali atti. Ritengo, scrivevo, che per talune province ove si hanno notizie di investimenti di denaro di illecita provenienza, potrebbe essere utile un accertamento conoscitivo, diretto anche a disvelare eventuali prestanome, mediante l'utilizzazione della banca dati, sugli atti di trasferimento inviati al questore per un certo periodo di tempo. Una volta individuate le province in cui attuare tale intervento può essere utile una verifica sulle modalità con le quali vengono conservati agli atti. I miei colleghi si sono mossi, verificando direttamente nelle questure, per registrare quali non fossero state ancora informatizzate. Un esempio molto interessante è quello di Reggio Calabria dove invece le segnalazioni sono state informatizzate. Laddove invece questa informatizzazione non è avvenuta ho suggerito ai miei colleghi di dedicarsi ad una verifica degli atti, anche relativi a piccoli periodi, cercando comunque di implementare questa opera di informatizzazione.

Questo per quanto riguarda la raccolta dei dati.

Signor Presidente, va osservato – si tratta di annotazione di carattere generale – che quando parliamo delle misure di prevenzione di natura patrimoniale – e al riguardo possiamo essere abbastanza sconfortati rispetto alle cifre e all'ammontare delle situazioni che abbiamo di fronte – dobbiamo tuttavia tenere presente che nel nostro ordinamento vi sono altri istituti, sempre più utilizzati dai magistrati, che consentono l'aggressione dei patrimoni criminali. Mi riferisco ad esempio all'articolo 12 *sexies*.

Come è noto, quando un soggetto è indagato e poi condannato per una categoria ampia di delitti, che vanno dall'associazione per delinquere, a quella mafiosa, all'usura, al contrabbando, all'estorsione, al sequestro di persona a scopo di estorsione, alla droga, delitti che vengono compiuti dal delinquente «abituale». Se il valore del suo patrimonio – è lo stesso criterio probatorio delle misure di prevenzione patrimoniali – non è conforme all'attività economica che mostra di esercitare o alla dichiarazione dei redditi, non viene sequestrato e confiscato solo ciò che è provento del delitto, ma tutto il patrimonio. Su tale aspetto non abbiamo dati statistici, eppure questo sistema è sempre più utilizzato dai magistrati anche dopo che la Corte di cassazione, dirimendo definitivamente una certa situazione che si era verificata, ha stabilito che non è necessario che questo procedimento sui beni avvenga nell'ambito del giudizio di merito (quello per il reato), ma che si possa fare anche quando la sentenza è passata in giudicato (quindi, ad esempio, un individuo può essere condannato per stupefacenti, poi inizia questa procedura). Tutto ciò, a mio avviso, ha anche un effetto di garanzia nei confronti del soggetto, perché altrimenti il pro-

cedimento si allunga; non solo, venivano collegati due elementi, la prova del reato con la prova delle ricchezze.

Il fatto è che queste leggi sono interconnesse fra loro. Se si considera il sequestro dei beni provenienti da un'associazione mafiosa, si sequestra e confisca in base al comma 7 dell'articolo 416-*bis*, che lo prevede, all'articolo 12-*sexies* e alle misure patrimoniali di prevenzione; per la droga il sequestro è previsto dalla legge antidroga e dall'articolo 12-*sexies*. Le misure di prevenzione patrimoniali non riguardano solo - come all'origine - gli indiziati di appartenere all'associazione mafiosa, ma anche altri soggetti: sequestratori di persona, contrabbandieri e così via. Quindi, vi è un'interconnessione di norme che genera confusione.

Pertanto quali sono, a mio parere, gli interventi utili? Innanzitutto, vi sono degli interventi che io definirei strutturali. Dopo la confisca interviene una pluralità di organi: prefetti, sindaci, l'ufficio del territorio del Ministero delle finanze e infine il direttore centrale del demanio, cui è rimessa la destinazione, mentre la valutazione viene fatta dall'ufficio del territorio, però è necessario il parere del prefetto e del sindaco. Ora, con tutto il riguardo per la direzione del demanio e per gli uffici territoriali, bisogna tenere conto che questi sono beni mafiosi - lo dico perché è già avvenuta la confisca definitiva - situati in territori mafiosi.

Allora, è necessaria una competenza particolare quando si ha a che fare con i beni mafiosi in territori mafiosi. È utile, a mio avviso, un unico organo - io penso ad un'agenzia - che amministri il bene dopo la confisca, tramite un amministratore, e lo destini. L'agenzia potrà essere collocata dove si ritiene più opportuno: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Ministero dell'interno, che ha anche delle sensibilità particolari verso il bene mafioso in territorio mafioso, in modo che quando per esempio lo si deve vendere, perché non destinabile o per qualunque altra ragione, si avranno i sensori affinché non venga ricomprato, attraverso prestanome, dal mafioso al quale è stato tolto.

Ma che fine fanno questi beni? Ne sono stati confiscati, per esempio, 1.000 e ne sono stati destinati cinque; e gli altri 995? Gli organi che dovrebbero provvedere allo sfratto trovano alcune difficoltà nel richiedere gli interventi per sfrattare le persone; ma questo non è giusto, perché una legge che ha anche un effetto simbolico molto forte, ma anche pratico, decade completamente sotto i due profili, anzi ha un effetto simbolico in senso avverso, se si confisca e per anni continuano a starci le persone. Che sistema è questo? È proprio l'affermazione visibile dell'autorità della criminalità sul bene e dell'impotenza dello Stato.

Quindi l'agenzia potrebbe essere collocata presso il Ministero dell'interno (si possono immaginare varie collocazioni, non spetta a me decidere), dove vi sono gli uomini e le possibilità per intervenire.

Un secondo intervento riguarda la normativa: gli interventi ablativi, dall'articolo 240 del codice penale, all'articolo 12-*sexies*, alle misure patrimoniali, alla legge sugli stupefacenti che prevede sequestro e confisca, alla legge sul contrabbando che prevede anch'essa sequestro e confisca quantomeno dei mezzi che possono essere destinati alle Forze di polizia,

alla legge sulle misure di prevenzione patrimoniali. È necessario un lavoro certosino di unificazione di tutta questa materia che abbia per oggetto i beni da sequestrare e da confiscare e prevedere proprio lo statuto dell'«aggressione» ai patrimoni della criminalità organizzata.

Pensate ai problemi che si agitano per le sole misure di prevenzione patrimoniale. La questione è posta in dottrina: ma davvero dobbiamo sempre richiedere come presupposto l'applicazione della misura di prevenzione personale? È il problema di un individuo morto, per il quale non si può più prevedere la sorveglianza speciale, per cui i beni vanno agli eredi, anche se erano beni mafiosi. Quindi, si tratta di un primo aspetto che è stato posto dalla dottrina e dalla magistratura.

Secondo problema: non c'è disciplina normativa per quanto riguarda i rapporti fra la confisca e i terzi di buona fede. Per esempio, una persona può aver contratto un mutuo gravato da ipoteca, dopo di che arriva la confisca e siccome è un acquisto a titolo originario non prende più una lira. Non è possibile, qualora si dimostri la buona fede, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un «machiavello» collusivo con il mafioso per far apparire il bene gravato da ipoteca.

Vi è poi il problema dei crediti dei dipendenti o quello, ancora non risolto, dei rapporti fra confisca e fallimento. Cosa prevale? Gli stessi beni sono colpiti da confisca e poi sono spossessati dal curatore e anche in questo caso tutto è rimesso agli indirizzi giurisprudenziali.

Un problema non disciplinato bene dalla legge è anche quello del sequestro di azienda e poi vi è la questione dei compensi agli amministratori; sono grandi problemi. In questo campo, per fortuna, ci sono già state elaborazioni (questo riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, ma ho in mente una revisione generale: lo statuto dell'aggressione ai beni della criminalità) in primo luogo, il lavoro della Commissione Fiandaca; in secondo luogo, il lavoro dell'Ordine nazionale dei commercialisti – che non ho visto, sarà presentato nei prossimi giorni, ma ho avuto in proposito un dibattito – che hanno affrontato il problema che pone loro la gestione di un'azienda tolta a soggetti mafiosi.

Se vogliamo che queste misure abbiano consenso sociale non devono determinare disoccupazione, altrimenti si dirà che fino a quando c'era il mafioso l'azienda ha prosperato e, ora che non c'è più, l'azienda è fallita e 40-50 persone sono rimaste a casa. Ecco perché in questi convegni mi sono permesso, innanzitutto, di suggerire – ma andrebbe scritto – di mantenere sempre i rapporti con le associazioni di categoria, con le associazioni industriali e della piccola e media impresa (per vedere che sbocchi danno, perché spesso l'amministratore non è un *manager*), con le organizzazioni sindacali e con le banche. Non so come si possa fare, forse potrebbe essere utile una raccomandazione da un organo autorevole come questo, ma sarebbe opportuno, ad esempio, evitare che le banche, il giorno successivo alla confisca di una azienda, chiedano il rientro dei soldi prestatati. Ci sono esperienze di amministratori che meriterebbe ascoltare, perché dimostrano la loro totale impotenza. Occorrerebbe trovare una forma di finanziamento. Loro premono molto anche sullo statuto dell'ammini-

stratore. L'obiettivo della legge è ovviamente non solo che si amministri con la diligenza del buon padre di famiglia ma, se possibile, che si incrementi la redditività del bene. L'amministratore nelle misure di prevenzione patrimoniale non è più solo un custode, che conserva e basta, ma appunto deve amministrare anche con l'obiettivo, se possibile, di incrementare; questa è la scommessa su cui si gioca la credibilità.

Dimenticavo di citare, oltre ai lavori della Commissione Fiandaca e dell'Ordine nazionale dei commercialisti, anche quello del gruppo di lavoro presso il Commissario straordinario volto ad una razionalizzazione delle disposizioni in materia (presso il quale lavora anche il mio collega Alfonso).

In questa settore la Direzione nazionale antimafia si è mossa con una iniziativa abbastanza singolare. La legge sulle misure di prevenzione dispone, agli articoli 30 e 31, che un soggetto condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, o che ha avuto una misura patrimoniale definitiva in quanto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, se dopo queste sentenze compie operazioni superiori a 20 milioni le deve notificare alla Guardia di finanza, pena la reclusione da 1 a 5 anni e la confisca dei beni. Mi sono accorto che tali disposizioni non erano mai state applicate. Allora, in felice connubio con lo SCICO della Guardia di finanza, ho preso l'elenco di tutti gli interessati (ve lo do aggiornato al 16 maggio 2000): nel periodo dal 5 dicembre 1984 al 19 gennaio 2000 sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-bis, 3.555 persone e sono stati sottoposti, a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, 15.392 soggetti. Da questi dati, abbastanza maestosi, è iniziata un'opera di verifica, presso gli uffici del registro, per vedere se costoro avessero fatto operazioni superiori a 20 milioni e, in caso positivo, se le avessero denunciate al nucleo di polizia tributaria. Ovviamente il servizio centrale ha già individuato una serie di questi soggetti e ha inoltrato una notizia di reato, mentre per gli altri sono in corso accertamenti presso i vari nuclei regionali di polizia tributaria. Anche qui abbiamo cercato di dare questo *input* sulla ricerca dei patrimoni mafiosi e comunque questo lavoro serve anche a fini statistici per vedere la composizione dei patrimoni mafiosi (per esempio, c'è stata un'evoluzione nelle forme societarie). La ricerca dei patrimoni, e quindi le asimmetrie informative, è diventata molto più difficile con la cosiddetta globalizzazione e con l'uso dei mezzi telematici. Come ho avuto occasione di dire più volte, abbiamo condotto anche l'anno scorso una ricerca con la «Bocconi» di Milano e con la DIA - ora è stato pubblicato anche un volume, che cercherò di far pervenire al Presidente quanto prima - che riguarda i rapporti tra criminalità ed economia. In particolare, ci si è soffermati sul riciclaggio tramite *Internet*: è stato dato incarico ad una ricercatrice della «Bocconi», alla quale sono stati dati pochissimi denari puliti, di fingersi riciclatrice per vedere se trovava canali di riciclaggio in modo anonimo. Ovviamente, si sono aperte vie insperate: compulsando motori come Yahoo, la ricercatrice ha trovato numerosi siti dove si possono effettuare trasferimenti di denaro in modo quasi anonimo o anonimo. Per

il trasferimento semianonimo è sufficiente mandare copia della carta d'identità, ma ovviamente è possibile mandare quella di una qualsiasi persona che si conosce. La maggiore gravità, a parte la possibilità di qualche truffa, riguarda i casinò, ma soprattutto, se uno vuole imparare a fare il riciclatore, si possono trovare molte indicazioni su come costituire società in modo non trasparente nei vari territori che hanno una legislazione opaca, che offrono molte opportunità. La ricercatrice ha scritto 40-50 pagine veramente straordinarie. Mi sono fatto la convinzione per questi fenomeni, che poi non riguardano solo i soldi, la criminalità transnazionale ha abolito lo spazio mentre lo Stato trova ancora nello spazio territoriale il limite alla propria sovranità. Ecco perché, al di là delle polemiche che ci sono state, sono favorevole ad istituti per ora destinati ad operare nell'ambito dei Quindici, come il mandato di arresto europeo, la ricerca, il congelamento e la confisca dei beni, perché sono tutti strumenti che facendo acquistare spazio allo Stato lo tolgono ai delinquenti; altrimenti siamo in questa forbice: loro hanno eliminato lo spazio territoriale, mentre noi continuiamo ad operare in spazi che ci legano; è un po' questa la filosofia, molto semplice, degli organi di coordinamento, che naturalmente, per ora, vale solo nell'ambito europeo.

È poi teoricamente fondata l'obiezione di chi afferma che prima occorre fare le norme e dopo prevedere gli strumenti. Ma che si debbano fare le norme, almeno in certe materie comuni, lo stabilisce il Piano di azione contro la criminalità organizzata del 1996; lo si è detto a Tampere, lo hanno detto quelli del G8 a Birmingham, non il popolo di Porto Alegre, di Genova o di Davos. Quelli del G8 hanno parlato di criminalità organizzata a Birmingham nell'ottobre del 1998. Cioè, a volte, lo strumento stimola la previsione; questa è la mia analisi. Insomma, si stanno compiendo dei passi, ovviamente con tutte le difficoltà esistenti.

Vorrei ora passare al tema degli appalti e su questo dovrò necessariamente dilungarmi; nella mia relazione ho cercato di comporre questo argomento in modo logico.

L'8 giugno 2001 ho costituito, all'interno della Direzione nazionale antimafia, un altro di quei servizi di cui parlavo: il Servizio pubblici appalti. Le motivazioni di tale istituzione, contenute in un documento che poi consegnerò al Presidente, sono le seguenti: «Considerato che il settore pubblici appalti è da tempo, come plurimi indagini e processi hanno dimostrato, oggetto di infiltrazione e di arricchimento di associazioni di tipo mafioso e una modalità di affermazione dell'economia illegale; considerato che sono stati acquisiti, o sono in via di acquisizione, anche tramite rapporti instaurati, fra l'altro, con l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, dati relativi agli appalti di opere pubbliche, con riferimento alle varie regioni, in particolare quelle meridionali; ritenuta l'opportunità che la DNA, nell'esercizio delle funzioni di impulso e di acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, ai fini del coordinamento e della repressione dei reati» – così stabilisce la legge – «dedichi un settore della propria attività alla materia degli

appalti», si istituisce il servizio pubblici appalti. Vengono quindi indicati, come membri, due procuratori aggiunti e un magistrato.

Nello stesso documento, si afferma inoltre: «A titolo puramente indicativo, salva pertanto l'autonomia elaborativa del servizio, questo provvederà, inviando alle procure distrettuali le notizie e le indicazioni utili all'inizio o allo svolgimento delle indagini, a rilevare indici di anomalia degli appalti; ad elaborare indicazioni desumibili da indagini già svolte con riferimento a dichiarazioni raccolte circa le modalità con le quali le associazioni mafiose penetrano nel sistema degli appalti; a considerare i casi in cui una ditta è aggiudicataria di una priorità di appalti; a verificare coincidenze di sedi sociali in diverse imprese; a considerare i casi in cui l'impresa che ha sede in una regione risulti aggiudicataria di appalti in altre regioni; ad individuare le industrie che producono i mezzi utili all'esecuzione dei lavori - macchine operatrici - al fine di individuarne gli acquirenti» (secondo me, seppur ancora in via di ipotesi, queste macchine e gli stessi scafi per il contrabbando risulteranno intestati a signori novantenni, non certo a Prudentino e compagni); «a comparare i dati relativi ai pubblici appalti con le notizie del nostro sistema informatico».

Abbiamo poi stipulato, come ha fatto anche il Ministero dell'interno, una convenzione-accordo con l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con il seguente oggetto: «Procedere alla condivisione delle banche dati e allo scambio delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, le imprese ed i soggetti facenti parte delle imprese, attraverso un collegamento telematico tra l'Autorità e la Direzione nazionale antimafia; utilizzare i dati aggregati; istituire un gruppo tecnico congiunto per gestire i flussi informativi; utilizzare i singoli dati per i fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente e, per la Direzione nazionale antimafia, anche nel rispetto delle norme del codice sul segreto d'indagine». Consegnò anche questo documento al Presidente.

Dopodiché, è stato istituito il gruppo tecnico congiunto ed io ho dato successivamente notizia di questo al Servizio centrale operativo, al ROS, ai Servizi centrali, allo SCICO, al direttore della Direzione investigativa antimafia ed al direttore centrale della Polizia criminale; la convenzione l'ho anche inviata al procuratore generale della Cassazione, al Consiglio superiore della magistratura e a tutti coloro ai quali doveva essere mandata.

È quindi iniziato un lavoro non facile, perché in Italia, problema da molto tempo dibattuto, sono presenti circa 24.000 stazioni appaltanti; dagli asili nido in su, tutti possono fare gli appalti!

LUMIA (*DS-U*). Da domani, con l'approvazione del disegno di legge n. 2032, si triplicheranno.

VIGNA. Sto valutando questa normativa, ma, a mio parere, 24.000 stazioni appaltanti sono già troppe. Bisogna allora cercare di ridurre e razionalizzare il sistema.

Mi rendo conto che in Italia i centri di potere piacciono e che i responsabili delle stazioni appaltanti non intendono lasciare il proprio incarico. So anche che ci sono già stati due tentativi del Parlamento italiano di moderare il numero delle stazioni appaltanti che non sono andati a buon fine. È però sicuro che tali stazioni non operano tutte correttamente, come è stato dimostrato in diverse decine di processi. Inoltre, l'essere in tanti produce la sicurezza della non esercitabilità del controllo. Lo Stato ha creato un'autorità di vigilanza; essere in tanti produce questa sensazione, sia o no reale. Come avviene, se chi fa il pubblico ministero a Firenze e poi va a fare il giudice, nello stesso luogo, anche se è una brava persona, può dare la sensazione all'imputato di non essere imparziale e questo sospetto non glielo toglie nessuno. Questo aspetto è evidente, è uno dei vari paletti che si debbono porre nella distinzione delle funzioni. Si produce dunque una sensazione di impunità.

In secondo luogo, l'Autorità di vigilanza, per disposizione di legge, dispone di un Osservatorio che deve monitorare i dati relativi agli appalti e lo sta facendo molto bene. Però gli incaricati devono riempire molte pagine con i dati relativi a ciascun appalto e non c'è dubbio che non tutti avranno la professionalità per monitorare l'andamento degli appalti; tant'è che abbiamo dovuto creare un nostro sistema informatico, perché non tutti quei dati ci interessavano per valutare le possibili infiltrazioni.

A mio parere questo è veramente un problema. Occorrerà che ascoltiate un esperto di opere pubbliche e di appalti, però le mie idee sono queste.

Noi compariamo i dati sugli appalti provenienti dall'Autorità con quelli della banca dati, per cui se notiamo che un soggetto (o sua moglie o suo figlio o il suo gruppo) che ha vinto un appalto era stato condannato per turbativa d'asta, per associazione mafiosa, per riciclaggio, ci limitiamo a trasmetterlo alla procura distrettuale. Questa farà quello che riterrà più opportuno, inizierà le indagini, è un lavoro di una fatica enorme. Di questa iniziativa sono stati portati al corrente tutti i procuratori distrettuali della Repubblica. A questo punto, sono iniziati i lavori e proprio ieri ho visto i primi esempi di queste nostre segnalazioni alla procura della Repubblica. Come voi sapete, abbiamo due fondamentali attività, quella di coordinamento e quella di impulso. Impulso vuol dire mettere in movimento una possibile indagine. Con la raccolta di questi dati esercitiamo tale funzione di impulso.

Sotto il profilo strutturale, abbiamo creato, soprattutto per la capacità del professor Garri, un organismo a tre che prevede la presenza dell'Autorità per la vigilanza, del Ministero dell'interno (come voi sapete, le prefetture, oggi uffici territoriali del Governo, hanno una funzione in tema di appalti) e la DNA, per uno scambio di informazioni, con riunioni periodiche. Mi sembra molto utile. Ma abbiamo fatto di più. Prendendo in esame vari procedimenti, abbiamo elaborato una serie di indici di anomalie degli appalti. Questi indici non significano che l'appalto è infiltrato; gli indici sono sensori di allarme, li abbiamo elaborati e inviati alle procure distrettuali. Anche su questi ci basiamo per le nostre analisi. Sin dal bando di

gara, la selezione preventiva e illegale delle imprese concorrenti può realizzarsi attraverso una serie di distinte possibilità. Prima di tutto, la fraudolenta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea di notizie non corrispondenti al vero circa la natura, il valore e le modalità di esecuzione degli appalti da assegnare e l'omessa contestuale pubblicazione degli avvisi di gara sulla *Gazzetta Ufficiale* nazionale. In secondo luogo, la predisposizione del bando su misura, nel senso che può partecipare l'impresa che ha il tale macchinario e che ha anche chi lo fa funzionare. La predisposizione del bando su misura serve a scremare il più possibile il novero delle imprese partecipanti alla gara. Per esempio, una delle questioni più frequentemente riscontrate riguarda il caso delle distese generali, cioè i rifacimenti del manto stradale: si pretende la titolarità, da parte dell'impresa, di impianti di produzione di conglomerati bituminosi e la proprietà di macchine cosiddette scarnificatrici (quelle che levano l'asfalto), nonché documentazione non necessaria. Ci sono poi le cosiddette irregolarità formali che di norma vedono collusioni con dipendenti pubblici ed è stato provato nei processi. Perché l'offerta giunga in tempo, ci deve essere un timbro ma la persona che deve metterlo ritarda a farlo su una offerta giunta in tempo, che quindi viene esclusa dalla gara. A volte questi lavori vengono fatti anche negli uffici postali. L'intervento illecito consiste nel far risultare apparentemente pervenute fuori termine domande perfettamente nei termini.

MANCUSO (FI). Non vige il principio della spedizione?

VIGNA. No, onorevole Mancuso, in tutti i bandi di gara oggetto di accordi collusivi era previsto, come condizione di ammissibilità dell'offerta, che questa pervenisse...

MANCUSO (FI). Non la voglio contraddire né metterla in difficoltà, ma ormai nel nostro ordinamento, indipendentemente dai bandi, la tempestività di un atto che proviene dall'esterno è dominata dal principio della spedizione. Anche l'ipotesi che un atto particolare contravvenga a questo principio, indicando invece come decisiva la data di arrivo, è irrilevante, al fine di stabilire la liceità del procedimento e del comportamento.

VIGNA. I casi che ho indicato sono tratti da esperienze precedenti a quelle in cui è stato regolamentato questo principio. Espressamente non facevano fede la data e l'ora di spedizione ma quelle di materiale ricezione. Significativo è quanto è stato accertato nel procedimento penale n. 2972 del 1998 nei confronti dei funzionari dell'ANAS di Palermo e di imprenditori. Ha consentito di accertare che a molte imprese veniva preclusa la partecipazione attraverso l'anomalo smistamento delle domande di partecipazione da parte dell'ufficio postale che causava il decorso del termine. Questo è un riferimento specifico.

C'è poi il controllo delle offerte. Si notano casi abbastanza numerosi che implicano un accordo, come c'era ai tempi del famoso «tavolo di

Siino» e che esiste ancora, anche se più circoscritto per zone, e ribassi elevati con offerte singolarmente vicine l'una all'altra (ad esempio, ribassi del 20,2 e del 20,3). È chiaro che c'è un accordo. È un fenomeno speculare a quello dei ribassi minimi ravvicinati (ad esempio, un ribasso di 5 lire o di 4,80 lire). È indice di accordi illeciti a livello di ribasso quanto è emerso in alcune indagini in materia. In particolare, i ribassi proposti dalla quasi totalità delle imprese partecipanti si differenziavano fra loro di pochi decimi o centesimi.

Non voglio trattenervi, ma ci sono questioni relative alle procedure di gara, ai tassi di abbattimento dei prezzi, al numero delle imprese partecipanti, alle offerte di ribasso particolarmente rilevanti, ai subappalti, ai noli a freddo, alle forniture, ai recuperi della tangente. Sono vari i capitoli di questo studio. In particolare viene analizzato l'articolo 18 della legge n. 55 del 1990. Anche in materia di subappalti la legge Merloni prevedeva una disciplina che integrava l'articolo 18 della legge n. 55 del 1990; in particolare, l'obbligo dei contraenti di indicare le parti dell'opera da subappaltare, i relativi subappaltatori, il deposito del contratto, l'affidamento del subappalto a soggetti diversi in presenza di accertata impossibilità a contrarre per intervento dell'autorità. Il sistema è stato oggetto di modifiche e mitigazioni con la legge n. 415 del 1998, la cosiddetta Merloni-ter.

Poi ci sono altri casi, come la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori non eseguiti o non ancora eseguiti oppure il ritardo notevole nella consegna dell'opera da parte dell'impresa. Come loro fanno il subappalto è il mezzo principale attraverso il quale l'impresa che ha vinto l'appalto, e che non è collegata direttamente al gruppo mafioso, viene costretta nella singola zona a cedere in subappalto i lavori. Un altro sistema è quello dei noli a freddo, che comportano l'obbligo di prendere le macchine da un'altra impresa senza contestualmente assumerne il personale. In realtà si è potuto notare che, mancando completamente i controlli, i lavoratori dell'impresa che dà il nolo a freddo vengono assunti da quella che assume il nolo a freddo senza far figurare il nolo a caldo. Da quanto detto si evince che la materia degli appalti, proprio per le difficoltà tecniche che caratterizzano questa indagine, è estremamente complessa. Io ho avuto il piacere di trasmettere il risultato di queste analisi al senatore La Loggia, al CSM, al professor Marzano, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della giustizia. Ho avuto il piacere di avere risposte sia dal ministro Tremonti, che mi ha scritto: «Considerato l'indubbio interesse dell'analisi condotta ho dato incarico ai miei uffici di partecipare il contenuto della stessa ai competenti dipartimenti che vi troveranno senz'altro stimolanti spunti di riflessione», sia dal senatore La Loggia, che mi ha inviato una lettera altrettanto gradita.

Il mio ufficio ha poi eseguito altri due lavori. In particolare vi era la questione tecnica relativa al sistema della cooptazione delle imprese, in base al quale ogni impresa, attraverso il sistema della turnazione gestita da un gruppo mafioso, può avere un appalto. Che posizione assumono penalmente le imprese che concorrono a tale sistema? L'imprenditore è da considerare vittima o concorrente?

A noi aveva particolarmente colpito un'affermazione contenuta in un provvedimento giurisdizionale. Nel censurare un provvedimento del GIP emesso su richiesta della procura di Palermo, era stata fatta – cosa a mio avviso abbastanza sconvolgente – la seguente affermazione: «In Sicilia se un'impresa vuole lavorare deve mettersi d'accordo con la mafia».

Questa affermazione in me e nei miei colleghi ha suscitato una reazione emotiva molto forte e ha subito fatto pensare agli imprenditori uccisi dalla mafia. Inoltre, anche sotto il profilo tecnico-giuridico non è parso che questo fosse il modo migliore di affrontare il problema. Questo è il motivo per cui due miei colleghi molto bravi, Alfonso e Melillo, hanno scritto delle memorie al riguardo e fornito su questo argomento spunti di riflessione, inviati ai procuratori.

Prima di fare riferimento ad un'altra analisi che è stata fatta, bisognerebbe analizzare la legge delega approvata nel dicembre del 2001 relativa alle grandi opere. È stato realizzato uno studio e la normativa ci ha lasciati alquanto perplessi, in particolare con riferimento alla figura del cosiddetto *general contractor* e a tutto ciò che poteva avvenire a valle di tale figura. La figura di colui che si propone come *general contractor* e che provvede nei modi più vari alla realizzazione dell'opera è facilmente individuabile, ma non so se la questione è stata sufficientemente oggetto di analisi. Comunque siamo in presenza di una legge delega che dovrà poi trovare la sua espressione in un decreto legislativo. Mi limito solo a segnalare la nostra posizione su tale questione.

PRESIDENTE. Dal momento che il procuratore Vigna ha un impegno a Napoli per le ore 15 possiamo riservare il tempo di cui ancora disponiamo per qualche chiarimento, rinviando invece le domande alla prossima seduta.

VIGNA. Vorrei dare una risposta all'onorevole Vendola. Con riferimento al tema contrabbando-terrorismo lei ha avuto delle espressioni non generose nei miei confronti. Mi è dispiaciuto soprattutto perché io nei suoi confronti non le ho mai usate.

Mi è capitato di prendere parte ad una riunione a Lecce. In quell'occasione alcuni giornalisti mi chiesero notizie sul finanziamento delle organizzazioni terroristiche da parte dei contrabbandieri. Nel corso della giornata, dopo aver letto alcune carte al riguardo, risposi che in Italia non mi risultava che vi fosse niente del genere, ma che vi erano indicazioni in questo senso provenienti dall'America. Dalle indicazioni risultavano nomi e cognomi. Innanzitutto risultava che l'FBI stava indagando su 200 nomi di terroristi sfuggiti ai riflettori dei *mass media*. In particolare 61 risultavano arabi mediorientali, gli altri russi. Il comune denominatore di queste persone non era tanto dato dalla nazionalità, quanto dal fatto di svolgere contrabbando di sigarette. Secondo il sovrintendente alle finanze dello Stato del Maryland, in cui hanno sede le più grandi multinazionali, la gran parte del denaro prodotto dal contrabbando di sigarette è direttamente trasferito nelle casse di organizzazioni terroristiche. Stranamente,

lo pensano anche gli avvocati che difendono l'Unione europea e la Colombia nel processo contro le multinazionali del tabacco. L'avvocato Acevedo Carlos ha citato una dichiarazione rilasciata al Congresso dall'ex capo dei doganieri americani, secondo cui il contrabbando di sigarette è diventato un *business* illegale da svariati miliardi di dollari all'anno, legato alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale. Ci sono poi altre notizie.

A parte quanto pubblicato su «Il Sole-24 ore», in Italia non abbiamo sintomi di questo rapporto; non più di quattro giorni fa, in una delle periodiche riunioni di coordinamento tra la direzione distrettuale di Napoli e quella di Bari (naturalmente anche Lecce rientra in questa triade), i colleghi hanno escluso, sulla base delle loro indagini che abbracciano gli anni dal 1992 fino ad oggi, elementi che possano evidenziare un flusso di denaro verso il terrorismo.

Sono invece convinto – anche questo mi interessava per una nota che sto scrivendo – che ci siano delle correlazioni forti fra la criminalità organizzata ed il terrorismo, in particolare nel settore delle sostanze stupefacenti. Secondo un'analisi recente di un soggetto che ha lavorato in Colombia per 5 o 6 anni, non esiste solo il fenomeno dei talebani, ma c'è anche un collegamento tra FARC, ELP ed altre organizzazioni. Come il senatore Bobbio sa, si è cercato di incidere sul coordinamento delle indagini; mi darà atto che le spiegazioni che ho letto negli atti parlamentari non sono tali. Questo era diretto a tutte le forze politiche. Sono stato ascoltato in Commissione giustizia al Senato ed è solo per questo che mi sono permesso di parlare dell'argomento.

Un altro aspetto riguarda la cosiddetta dissociazione. Facendo una cronistoria, come loro sanno questo discorso è iniziato nel gennaio del 2000 quando ho ritenuto di ascoltare in colloquio investigativo un mafioso per la curiosità di parlare con un soggetto che, fra l'altro, al momento dell'arresto era stato trovato in possesso di libri di filosofia. Avendo praticato quella materia, mi interessava parlare con lui.

In seguito, hanno chiesto di essere ascoltati altri soggetti sottoposti al regime carcerario *ex* articolo 41-*bis*. Essi hanno detto che, fra l'altro, Cosa nostra è finita, che se prima gli appartenenti all'organizzazione godevano del rispetto delle persone, da qualche tempo sono riusciti a incutere nella gente soltanto paura e ora suscitano soltanto schifo, che erano disposti a rendere pubblica dichiarazione di riconoscimento dell'autorità dello Stato e della fine dell'organizzazione cui appartenevano, nonché ad invitare anche gli affiliati liberi a prendere atto delle loro affermazioni. Dunque dichiarazioni di rottura.

Quando effettuo un colloquio a fini investigativi, non mi interessa altro che riportare esattamente il pensiero del soggetto, che è poi facilmente riproducibile perché i colloqui sono anche registrati. In secondo luogo, non so se dietro vi siano manovre o no, ma quel che mi ha profondamente amareggiato è che qualche giornale ha usato il termine «trattativa». Trattative con i mafiosi non ne ho fatte, non ne faccio e non ne farò. Questo deve essere estremamente chiaro.

VIZZINI (FI). Le parole del procuratore capo di Palermo Grasso, riportate non in un giornale ma in un libro, sono molto allarmanti.

VIGNA. Non esprimo valutazioni se non sui miei comportamenti.

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, potrà avere delle risposte quando interverrà per formulare delle domande.

VIGNA. Come lei capisce, ho una stima enorme per il procuratore di Palermo, se non altro perché è veramente bravo e ha lavorato anche con me per tanti anni.

Voglio però dire cosa verbalizzammo in merito ai discorsi fatti. In riferimento a queste affermazioni, alla disponibilità a manifestare, attraverso comportamenti positivi, come consegna di armi e dichiarazioni spontanee in udienza, la volontà di riconoscere l'autorità dello Stato in vista di incidere sulle azioni criminali di Cosa nostra, aprendo prospettive di vita per migliori future generazioni, quale segno di apprezzamento di tali comportamenti, finalizzato ad un reinserimento proprio delle future generazioni nel contesto civile, per avere un migliore trattamento penitenziario, i magistrati della DNA hanno rappresentato che spetta alla competenza dell'autorità giudiziaria, nei limiti delle attribuzioni ad esse dalla legge assegnate, valutare i comportamenti processuali del singolo soggetto con riferimento ai reati contestati; non compete alla DNA né ad altra autorità giudiziaria, ma al potere esecutivo e in prospettiva a quello legislativo, di assumere o adottare iniziative. I magistrati della DNA hanno rappresentato in via definitiva che non rientra nelle loro attribuzioni dare risposte a quanto prospettato. In coerenza con quanto sopra e con le funzioni attribuite loro dalla legge, i magistrati hanno invitato a voler prendere in considerazione la possibilità di rendere dichiarazioni sui fatti di reato dei quali si è a conoscenza al fine di contribuire alla loro ricostruzione giudiziaria.

Di fronte a un comportamento netto e asettico tenuto da un magistrato, francamente sentir parlare di trattative è una cosa che desta stupore. Peraltro, ho subito un procedimento paradisciplinare da cui sono stato brillantemente assolto. Infatti, avevo scritto una lettera molto rispettosa al Ministro e ai miei colleghi nella quale facevo presente che stavo conducendo dei colloqui investigativi che coinvolgevano determinate persone e in cui li pregavo di volere valutare l'opportunità di non delegare – per il tempo strettamente necessario – colloqui investigativi destinati alle stesse persone, a organi di polizia, perché altrimenti vi sarebbe stato il rischio di una grossa confusione. A seguito di questa lettera scaturì la «circolare» cui ho fatto riferimento; ebbene, se questa è una circolare, ben venga!

Desideravo sottoporre all'attenzione della Commissione questo argomento perché l'ho vissuto sulla mia pelle in modo particolare e quindi mi sembrava utile esporre quale era stato il comportamento tenuto da me e dal collega Alfonso che ha partecipato ai suddetti colloqui investigativi.

Credo di aver esaurito gli appunti che avevo formulato. Per quanto riguarda i rapporti tra mafia e politica, francamente se non mi si rivolgono domande precise in proposito non credo di poter rispondere.

Per ciò che concerne invece i traffici internazionali di armi, droga, contrabbando e persone posso dire che l'osservazione generale sul complesso dei fenomeni è la seguente. Sono stati indicati perfettamente quattro punti (droga, contrabbando, armi e persone), a cui potremo aggiungere i rifiuti pericolosi o tossico-nocivi, ossia quegli aspetti che hanno determinato la transnazionalità delle organizzazioni criminali.

Infatti, finché l'organizzazione criminale - penso ad esempio a Cosa nostra negli anni '50 - si occupava di agricoltura e di edilizia, non c'era bisogno di muoversi su scala transnazionale (ad esempio i mercati ortofrutticoli dell'epoca), perché si trattava di beni che non subivano spostamenti.

Successivamente, quando a questi mercati si sono aggiunti quelli che hanno per oggetto beni mobili che vanno trasportati da un Paese ad un altro, magari lontano migliaia di chilometri, dovendo attraversare Stati-ponte, è evidente che si è resa necessaria la sinergia dei gruppi criminali dei vari Paesi appunto per far transitare questa merce. Faccio l'esempio della cocaina che dalla Colombia prima veniva trasportata in Spagna, poi in Nord Africa, oggi invece la via che viene percorsa conduce all'Albania. In proposito è stata svolta una vasta indagine alla quale hanno partecipato anche i nostri carabinieri, coordinati per l'Italia dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato al sequestro alla foce dell'Orinoco - questa droga dalla Colombia veniva trasportata attraverso il fiume - di centinaia di quintali di cocaina che dovevano essere trasferiti successivamente in Albania per poi essere diffusi in Europa. Lo stesso vale per il traffico di eroina che passa attraverso le rotte balcaniche e per il traffico di persone. Quello dell'immigrazione è un grosso problema, tanto è vero che noi abbiamo ben cinque procure, con le quali è in atto un coordinamento, che si interessano della immigrazione kurda.

In proposito ho già scritto due volte al Ministro della giustizia, giacché non ritengo di potermi rivolgere direttamente al Ministro degli esteri, richiamando l'attenzione su segnalazioni delle procure distrettuali da cui si evince la totale mancanza di collaborazione - per intuibili motivi - da parte delle autorità turche nel bloccare questo flusso migratorio. Faccio presente che si è perfettamente al corrente del luogo di provenienza di questi flussi, dei porti (si tratta peraltro anche di grandi porti), degli alberghi nei quali vengono ammassate centinaia di persone, ma sono segnalazioni che restano completamente lettera morta.

In queste forme di immigrazione che portano nel Sud del nostro Paese (mi riferisco agli sbarchi in Sicilia, in Calabria, a Crotone, o a Trieste), non risultano commistioni con le organizzazioni criminali. Questo è stato verificato dai colleghi calabresi. Ovviamente tra le persone trasportate ci può essere qualche lavoratore stagionale, ma non si tratta della fattispecie cui facevo riferimento. Diverso è ovviamente il caso di coloro che gestiscono le reti dell'immigrazione clandestina, anche se naturalmente at-

traverso gli stessi trasporti e le medesime vie possono essere attuati traffici anche di droga o di armi.

Queste sono sostanzialmente le ragioni che hanno determinato la transnazionalità del fenomeno ed in tal senso si ritorna alla riflessione che facevo precedentemente. Infatti, laddove non si individuano rispetto ad alcuni reati – si tratta, peraltro di pochissimi reati, sostanzialmente quelli indicati dal Presidente, cui si può aggiungere il riciclaggio, giacché i denari vengono sempre più investiti all'estero – delle regole e delle definizioni uniformi, sarà difficile far marciare la cooperazione in questo ambito. Peraltro, non ci si deve limitare alla sola definizione uniforme della fattispecie del reato, ma bisogna anche giungere alla utilizzazione del medesimo sistema di prove. In tal senso – ribadendo in ciò un mio convincimento profondo rispetto ai reati transnazionali – ritengo che sia necessario in ogni Stato – naturalmente mi riferisco all'Italia – un organo di coordinamento, e questo per ragioni fin troppo intuibili. Infatti, un'ipotesi di questo genere renderebbe più facile i rapporti con gli altri Stati con i quali si deve collaborare. Dopo la raccolta delle informazioni occorre quindi individuare un unico centro che permetta di avere rapporti con gli altri Paesi, cosa che oggi non è possibile visto il considerevole numero di Stati con cui si renderebbe necessario collaborare. Non è così che si stabiliscono i rapporti di cooperazione, perché per farlo occorre un centro!

Peraltro, su proposta italiana l'anno scorso venne promossa, dal Consiglio d'Europa, una riunione in Romania, a cui parteciparono i procuratori che si interessano della criminalità organizzata provenienti da tutti i Paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa di Strasburgo. In tale occasione venne accolta la mozione che prevedeva la costituzione in ogni Paese di un unico centro di raccolta dei dati e delle informazioni sulla criminalità organizzata. Se non otterremo questo strumento non sarà possibile vincere questa battaglia e credo sia illusorio pensare di poterlo fare altrimenti! In tal senso si registrano dei progressi che però debbono tradursi ancora in realtà. Credo che i presenti abbiano la consapevolezza della difficoltà in cui ci si trova ad operare. Del resto, la stessa Corte internazionale penale, il cui statuto fu approvato a Roma nell'estate del 1998, per entrare in funzione necessita di essere ratificata da 70 Paesi e fino ad ora lo hanno fatto solo 40 nazioni. Peraltro, si tratta di una Corte che punisce reati enormi come il genocidio, non la truffa o la bisca clandestina!

Stiamo sperimentando la convenzione ONU che concerne i due protocolli sul traffico di immigranti e sul traffico delle persone sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000 che mi risulta sia stata firmata da 126 Paesi. Sotto questo profilo il Ministero della giustizia ha attivato una iniziativa, alla quale partecipa anche l'Ufficio che dirigo, al fine di sollecitare la ratifica dei protocolli e l'adeguamento della legislazione interna. L'Italia non avrebbe bisogno di quest'ultimo passaggio e quindi ci dovremmo limitare all'atto della ratifica, giacché questi atti prevedono la punizione di reati per cui in Italia è già prevista una normativa specifica: mi riferisco a reati quali la partecipazione ad associazioni criminali, il riciclaggio, la

corruzione, la responsabilità delle persone giuridiche (in questo caso relativa all'ambito amministrativo), l'intimidazione al testimone o a chi conduce le indagini. Altri Paesi invece devono introdurre norme specifiche. Quindi, a mio avviso (non si vuole suggerire nulla a nessuno; prenda bene quello che dico, Presidente), sarebbe molto efficace se una Commissione che sta studiando la situazione della criminalità organizzata, composta da parlamentari (le ratifiche vengono fatte dai Parlamenti dei vari Stati), potesse dare un *input* per una ratifica. Si arriverebbe quantomeno, per questi pochi reati, ad un sistema e a mezzi investigativi comuni.

La questione del traffico di esseri umani è impressionante; stiamo raccogliendo i dati degli ultimi cinque anni (con un progetto finanziato al dipartimento delle pari opportunità con il Ministero della giustizia, ma l'organo tecnico è la DNA) relativi ai processi che si sono svolti per i reati di immigrazione clandestina, traffico di esseri umani e gli altri reati connessi. Con grande sensibilità da parte di tutte le procure (non solo quelle distrettuali), ci sono già arrivati 4.453 procedimenti, naturalmente su supporto informatico (la scheda sonda - come si chiama - era di cinque pagine) e noi stiamo procedendo all'informatizzazione. Per esempio, persone offese di sesso femminile per questi reati (ci sono anche quelli connessi): Cina, Marocco, Ungheria, Repubblica Ceca, Russia, Colombia, Romania, Federazione Jugoslava, Moldavia, Nigeria, Ucraina, Albania ed altri. Abbiamo anche distinto i minori degli anni 18 dai maggiori. Anche questo è un dato su cui lavorare; l'ho citato perché vi era il riferimento alle persone.

PRESIDENTE. Possiamo utilizzare gli ultimi minuti per fare un quadro complessivo anche delle varie organizzazioni criminali, rinviando le domande alla prossima seduta. Prego coloro che vogliono porgere dei quesiti di farli pervenire per iscritto, al fine di trasmetterli al procuratore nazionale.

VIGNA. Ho già detto che i dipartimenti sono nominati in relazione alle organizzazioni criminali, quindi vi è il dipartimento su Cosa nostra, il dipartimento sulla 'ndrangheta, poi quello sulla criminalità pugliese (spiegherò in seguito per quale motivo non si parla più della Sacra corona unita), quello sulla camorra e infine quello sulle nuove mafie.

Per quanto riguarda Cosa nostra, dopo le stragi del 1992 e del 1993, dalle indagini è emerso - ormai lo possiamo dire con sicurezza - che alla fine di ottobre 1993 doveva essere eseguita quella che fra tutte sarebbe stata la strage più spaventosa in occasione di una partita di calcio all'Olimpico. Era già stata piazzata una macchina carica di esplosivo, era già stato pigiato il pulsante, ma non arrivò l'impulso, come non arrivò la prima volta in cui fu fatto l'attentato a Costanzo (arrivò la seconda sera).

In queste stragi Cosa nostra affronta lo Stato e lo si vede anche dai modi inutilmente spaventosi in cui ha attuato le stragi del 1992 (ammazzare un magistrato, un poliziotto; non occorre andare a scavare tunnel sotto le autostrade, buttare giù una via). La modalità è un messaggio. Stra-

namente la mafia silenziosa parla per messaggi gridati ad alta voce. Perché lo fa? A mio parere per dare senso di sicurezza (mi dispiace usare questa parola, ma non ne trovo di migliori) al popolo di Cosa nostra (non è un popolo, ovviamente, ma una massa di delinquenti) per dire «siamo forti»; probabilmente anche per porsi in questo modo come egemone rispetto alle altre organizzazioni criminali. C'erano stati tentativi di prendere anche la 'ndrangheta in questo progetto, almeno stando a quanto mi ha riferito qualcuno della 'ndrangheta quando ero procuratore.

BRUTTI (*DS-U*). Negli incontri di Enna risulta che vi erano emissari della 'ndrangheta?

VIGNA. No, quelli di cui parla Messina, non mi ricordo. Comunque non andarono in porto. Io mi riferisco ad un incontro avvenuto in Calabria.

Quindi, attentato, strage verso il nemico, il magistrato. Nel 1993, invece, l'obiettivo si sposta: non più la Sicilia ma il continente. Anche questo aspetto ha una forte valenza: non più le persone ma i simboli dello Stato, che raccoglie in sé la Città del Vaticano. Infatti, oltre a Costanzo (ma vi è ancora un movente personalistico; certe affermazioni contro la mafia, contro un mafioso), vi è poi l'attentato del 27 maggio in via Georgofili a Firenze (quindi il patrimonio artistico) e a metà di luglio la tripletta: Museo di arte moderna a Milano (altro patrimonio artistico), San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. Il discorso che il Pontefice fece nel maggio in Sicilia colpisce l'animo non solo perché è pieno di cristianità (non poteva essere diversamente), ma perché è anche pieno di cittadinanza.

Allora ci si muove su due fronti: penalizzare lo Stato e far crollare il turismo. Un altro progetto era la Torre di Pisa ed un altro, devastante, era quello delle siringhe infettate sulle spiagge dell'Adriatico. Si vuol colpire lo Stato nei suoi simboli e anche nel riflesso economico che hanno i simboli stessi: il turismo. Si fa questo affinché lo Stato possa cambiare certe leggi: la legge sui collaboratori, sulle misure di prevenzione patrimoniali e sull'articolo 41-*bis*, che era stato introdotto l'anno precedente dopo l'episodio di Via D'Amelio; forse anche nel tentativo - siamo nell'epoca di Mani pulite, in una fase di disgregazione - di trovare risposte, di trovare agganci. Ci può essere stato anche questo aspetto nella mente di queste persone; non sono stati trovati riscontri, però è possibile che avessero anche questa intenzione.

Da allora vi è stata una forte reattività. La procura di Firenze ha svolto le indagini su tutte le stragi del 1993. Due persone sono state catturate per quella di Milano, a distanza di otto anni; otto anni di impegno perché avevamo delle indicazioni su un luogo. Un mio collega straordinario, Gabriele Chelazzi, che ora lavora presso di me, con altri colleghi di Firenze, non ha avuto pace in questi otto anni finché non è riuscito a trovare, attraverso selezioni di persone, il luogo fisico (come hanno rilevato le analisi, perché di certi esplosivi si rileva la presenza anche dopo anni)

dove era stato depositato l'esplosivo che è servito per la strage di Milano. Queste due persone sono state catturate, il Tribunale della libertà ha respinto il riesame, sono ovviamente indagate.

Quindi, lo Stato ha avuto una reazione molto forte; sono stati fatti processi, le persone sono state arrestate, condannate in primo grado, in appello. Allora si è avuto un cambiamento di strategia, ormai è notorio; è notorio sempre l'atteggiamento più prudente che Provenzano aveva tenuto nei confronti di queste stragi rapportabili all'area corleonese. Però non bisogna mai confondere quello che il mio collega Grasso chiama invisibilità - altri lo chiamano inabissamento, altri ancora occultamento - con l'inesistenza. Questo è un dato pacifico. È una diversa strategia, è quella normale, quella da sempre praticata.

So bene che non si può tenere sempre alta la soglia dell'attenzione, che richiede fatti eclatanti. È bene che i fatti eclatanti non avvengano e che la soglia un poco si abbassi. Ma non può abbassarsi troppo, perché anche questo rientra nella strategia di Provenzano. La strategia di Provenzano è: mi faccio gli affari miei sul terreno economico e ottundo l'attenzione. Quindi si crea un circolo vizioso per cui il cittadino non lo sente più come problema, il giornale scrive quello che i lettori vogliono leggere e non lo sente più un problema (i famosi 14 ergastoli rammentati da Grasso, a Trapani, di cui nemmeno i giornali locali parlarono). Non voglio passare ad altre sfere, ma altre sfere possono interpretare in buona fede il sentire dell'elettore, questo rende attuabile anche per questa via la strategia del Provenzano, che quindi non è solo quella del farsi gli affari propri, è più complessa; un siciliano ve la spiegherebbe meglio di me perché io sono toscano, però è un po' questa l'idea che mi sono fatto vedendo gli atti, vedendo ancora la forza che hanno di recuperare il collaboratore. Questo per dire che come ai collaboratori valutati, riscontrati, sottoposti a contraddittorio, si spalancherebbero porte aperte. Quando fu predisposto il disegno di legge dal ministro Flick nel gennaio 1997 e a cui lavorai anch'io, vedevo bene la restrizione per i collaboratori ai soli reati di terrorismo e di mafia. Di fronte a queste nuove forme di criminalità, che c'erano anche allora ma che forse sottovalutavo, riterrei oggi che si debba estendere tale possibilità quanto meno al traffico delle persone umane o al traffico di emigranti, perché ci sono delle vere e proprie reti che lucrano somme incredibili e che sono dislocate in varie parti del mondo con emissari e con agenzie. C'è addirittura un'agenzia pubblica che svolge questo lavoro in uno Stato dell'Europa orientale che si chiama «onesto»: non so cosa voglia dire in quello Stato la parola «onesto», ma dà un carattere di affidabilità, una persona ci si potrebbe rivolgere per un viaggio con la famiglia, è singolare. I testimoni possono testimoniare su tutto e rientrano nel programma di protezione se deriva pericolo. Il collaboratore è ristretto alla mafia e al terrorismo...

BOBBIO Luigi (AN). C'è l'articolo 7.

VIGNA. Si figuri se non ho fatto opera promozionale dell'articolo 7, ma spesso non si riesce a costruirlo, altrimenti sicuramente ci rientrerebbe. Allora, occorrerebbe una previsione specifica anche per far vedere questo impegno: noi non vogliamo – almeno io – colpire l'emigrato, il disperato, ma chi ci lucra sopra fortemente. E mentre da parte della vittima abbiamo il sistema di rottura rappresentato dall'articolo 18 della legge appena rivista, non abbiamo il sistema di rottura dall'interno del gruppo criminale, non gli offriamo nulla. In questo senso potrebbe essere utile quanto indicavo.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Vigna per la sua esposizione.

Chiedo al senatore Vizzini se intende porre ora i suoi quesiti, salvo la possibilità che il dottor Vigna risponda successivamente nella seduta del 12 marzo.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, per completezza di esposizione preferirei rinviare il mio intervento alla prossima seduta. Vorrei pregarla, per altro, dal momento che il 12 marzo si riuniranno anche le Commissioni permanenti di Camera e Senato, di poter rivolgere le domande all'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Questo in ogni caso è fuori discussione. Ad ogni modo, prego tutti i colleghi che intendono porre domande al dottor Vigna di farle pervenire per iscritto alla Presidenza in maniera che egli possa rispondere esaurientemente.

Rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*(I lavori terminano alle ore 13,05).*





